

TRIBUNALE DI TORINO  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

art. 409 C.P.P.

IL G.I.P.

Letti gli atti del procedimento penale nei confronti di:

AMATEIS ROBERTO

relativo al reato di cui all'art. 110 cap. 4 n°-15° comma L 645/1952

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in data 31-07-97.

Considerato

CHE LA NOTIZIA DI REATO  
INFONDATA COLLA ESPRESSIONE  
DEL PUBBLICO MINISTERO CHE  
SI CONDIVIDE.

visto l'art. 409 C.P.P.,

d i s p o n e

l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M. in sede

Torino, 20.12.97

IL G. I. P.

Depositato in Cancelleria  
il 29.12.97 Il Cancelliere





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 48/92 R. Gen.

N. 12 Reg. Sentenze

N. Camp. Pen.

Redatta scheda il

N. Reg. Esec.

Sent. 2.2.1993

N. 621/91 R.G.N.R.

Nuovo rito

IL TRIBUNALE di NOVARA

SEZIONE PENALE N.

composto dai signori Magistrati:

1. Dott. Edoardo BARELLI INNOCENTI Presidente

2. » Monica GIORDANI

3. » Adele STARITA Giudici

con l'intervento del Dott. Enrico Ciardi Sost. Procuratore della Repubblica

e con l'assistenza del Sig. Dr. Gianluca Maderna Ausiliario

alla pubblica udienza del 2.2.1993

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA (1)

nei confronti di BORDIN Giannetto, nato a Milano il 6.2.1930, residente in Novara

C.so Torino n.10/B;

- LIBERO PRESENTE -

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 4, 2° comma L.20.6.1952 n.645 per avere pubblicamente, attraverso l'affissione di manifesti intestati "Movimento Fascismo e Libertà", recanti tutti il simbolo fascista del fascio Littorio, e portanti scritte quali "La storia non si è fermata a Piazza Loreto e Mussolini vince", esaltando fatti del Fascismo.

Con l'aggravante di aver commesso i fatti con il mezzo della stampa.

In Novara e Castelletto Ticino sino all'11.2.1992.

\* \* \* \* \*

Le parti hanno così concluso:

Il P.M., per l'imputato, chiede l'assoluzione perchè il fatto non è previsto

(1) I requisiti sono quelli indicati nell'art. 546 C. p. p.


dalla legge come reato.

Il difensore dell'imputato chiede per il suo assistito l'assoluzione perchè il fatto non sussiste.

\* \* \* \* \*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E MOTIVI DELLA DECISIONE



### FATTO E DIRITTO

Con decreto dell'8/4/1992 il GIP presso questo Tribunale disponeva il rinvio a giudizio di BORDIN GIANNETTO perchè fosse chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 4, 2° comma L. 20/6/1952, per avere pubblicamente, attraverso l'affissione di manifesti intestati " Movimento Fascismo e Libertà ", esaltato esponenti e fatti del fascismo, con l'aggravante di aver commesso i fatti con il mezzo della stampa.

All'udienza del 2/2/1993, svoltasi alla presenza del Bordin, l'assistente giudiziario davà lettura dell'imputazione.

Il P.M. esponeva i fatti dai quali traeva origine l'accusa, a sostegno della quale chiedeva l'ammissione dei testi autorizzati, nonchè l'esame dell'imputato.

La difesa si riservava il controesame.

Il Tribunale ammetteva le prove come richieste.

Si procedeva, quindi, all'esame dei testi Cordischi, D'Annà, Desiderà e Casaluci, e dell'imputato Bordin Giannetto.

Disposta l'acquisizione degli atti prodotti dal P.M. e dall'imputato, esaurita l'istruttoria dibattimentale, avendo il P.M. rinunciato all'escussione del teste Pingitore, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni nei termini sopra riportati.

Le risultanze processuali consentono di ritenere pienamente provata l'attribuibilità del fatto storico, così come contestato, a Bordin Giannetto, esponente del " Movimento Fascismo e Libertà ", il quale, come dallo stesso dichiarato, ha materialmente provveduto all'espletamento della procedura necessaria per l'affissione dei manifesti attualmente in sequestro.

Nel caso di specie, l'attività qualificata come apologetica è consistita nell'affissione, a seguito dell'espletamento della procedura richiesta dalle norme di P.P.S., di alcuni manifesti che, nel rievocare emblemi (precisamente: il Fascio Littorio), fatti e personaggi del periodo fascista, invitavano ad aderire al " Movimento Fascismo e Libertà ", del quale recavano l'intestazione.

Più precisamente, i predetti manifesti, tutti raffiguranti il Fascio Littorio, portavano le seguenti frasi: "Nè comunismo nè capitalismo. La storia non si è fermata a Piazza Loreto e Mussolini vince"; " Italiani! Via dalle leghe. Contro la partitocrazia SI contro la nazione NO"; "Italia, seconda repubblica. Democrazia corporativa. Il potere a chi produce, con i soldi, con il cervello, con le braccia"; "Chi tradisce i suoi sogni è destinato a morire".

L'art. 4, co.2°, L.n.645/1952, per quel che qui interessa, punisce la pubblica esaltazione di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo.

La ratio della norma incriminatrice consiste nella prevenzione del pericolo della ricostituzione del disciolto partito fascista, inteso nel senso di movimento che "...persegue finalità antidemocratiche..., esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza ..." (art. 1 L. cit. ).

Il quesito che si pone al Tribunale concerne, pertanto, la concreta riconducibilità della condotta dell'agente nell'ambito di quelle che la norma in questione intende evitare, ovvero l'inquadramento della stessa nell'ambito dei comportamenti penalmente leciti, in quanto mera espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

In merito, non può che richiamarsi l'orientamento della dottrina e l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che, con estremo rigore, hanno delineato i confini tra apologia punibile e lecita manifestazione del pensiero. In particolare, si afferma che penalmente sanzionata è soltanto l'apologia idonea e diretta in modo non equivoco a provocare la lesione del bene che la norma intende tutelare. La condotta apologetica, cioè, è sostanzialmente riconducibile alla fattispecie dell'istigazione, differenziandosi da questa sotto il profilo dell'immediatezza del pericolo (cd istigazione indiretta), ma non anche sotto il profilo della necessaria offensività.

Ne consegue che, per assumere le connotazioni del reato in esame, la condotta deve essere concretamente idonea e diretta in modo non equivoco alla ricostituzione del partito fascista, e cioè di un partito avente le caratteristiche sopra indicate: deve, cioè, possedere quel carattere di effettiva antiggiuridicità e di potenziale offensività che solo giustifica il ricorso alla sanzione penale.

Orbene, ritiene il Collegio che il tenore dei manifesti in oggetto sia tale da consentire di inquadrare la condotta del Bordin nell'ambito della legittima espressione del pensiero.

I fatti accertati appaiono, infatti, assolutamente inoffensivi dell'interesse posto a fondamento della norma incriminatrice che si assume violata.

Invero, la condotta in esame, qualora astrattamente considerata, ben può possedere il carattere dell'idoneità ad incidere sulla volontà altrui, così che può provocare la lesione del bene giuridico; peraltro, calata nel concreto, la fattispecie appare certamente priva del requisito dell'univocità, essendo la condotta suscettibile di sfociare nell'attività, pienamente lecita, di adesione ad un movimento perseguente finalità compatibili con i principi democratici ai quali è improntato il nostro ordinamento (si veda lo statuto dell'associazione, in atti).

L'incitamento all'adesione, quindi, non appare univocamente e concretamente orientato alla lesione del bene tutelato.

Manca, pertanto, il pericolo, e cioè la concreta probabilità del verificarsi dell'evento dannoso.

L'azione, pur formalmente compiuta, in realtà non genera il pericolo della ricostituzione del partito fascista, con le caratteristiche legislativamente delineate (incitamento alla violenza, abolizione del metodo democratico).

In buona sostanza, può affermarsi che la condotta del Bordin si sia limitata ad una rievocazione, in termini nostalgici, di un determinato periodo storico, ed all'invito, pubblicamente esteso, a condividere le idee propugnate.

L'odierno imputato, quindi, ha agito nell'esercizio di un proprio diritto; conseguentemente, non è configurabile il conte-

stato delitto di apologia, avendo l'agente posto in essere un'azione giuridicamente consentita.

Il fatto, così come accertato, è soltanto formalmente e, quindi, apparentemente tipico, sicchè deve concludersi per l'insistenza dello stesso, inteso in termini di azione penalmente rilevante e lesiva del bene giuridico protetto.

Conseguentemente, il Bordin va assolto perchè il fatto non sussiste.

Infine, deve ordinarsi la restituzione all'avente diritto dei manifesti sottoposti a sequestro.

P.T.M.

Il Tribunale, visto l' art. 530 c.p.p., assolve Bordin Giannetto dal reato a lui ascritto perchè il fatto non sussiste.

Ordina la restituzione all'avente diritto dei manifesti in giudiziale sequestro.

Novara, 2/2/1993

Il Giudice estensore

*Lele Storti*

Il Presidente

*Bailli*

*Depositate in cancelleria il 9-2-1993*

L' ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
(Dott. *Giuliana Maderna*)



## Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Alba

N. 165/99/21 R.G.P.M.

n. 5/99 R.O.S.

### DECRETO DI SEQUESTRO

- artt. 253 e segg., 549 c.p.p. -

Il Pubblico Ministero.

Visti gli atti del procedimento in epigrafe relativo alle indagini preliminari nei confronti di **Bongiovanni Roberto**, nato a Torino il 12.11.1964 *Residente in Torino via Roma n. 2. Tel. 011/63844* per i reati di cui agli artt. 4/II-III L. 20.6.1952 n. 645 perché faceva affiggere per Alba alcuni manifesti esaltanti esponenti, principi e fatti del fascismo con l'aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo della stampa

Rilevato che, in data odierna, alle ore 11.45, tramite comunicazione telefonica, il M.lio Lopes del NORM CC di Alba informava che due dei manifesti sopra indicati erano stati affissi in Alba e che altri manifesti erano nella disponibilità dell'indagato per l'affissione in altre zone della città di Alba

Ritenuta la necessità di garantire, a fini probatori, l'acquisizione dei manifesti in oggetto, in quanto trattasi di corpo di reato ipotizzato necessario all'accertamento dello stesso

- visti gli artt. 253 ss. c.p.p.

### DISPONE

il **sequestro** di tutti i manifesti affissi, da staccarsi a cura della P.G. delegata, nonché di tutti gli altri nella disponibilità dell'indagato e/o ditta concessionaria del servizio affissioni, ovunque essi si trovino,

### DELEGA

per l'esecuzione Ufficiali di P.G. appartenenti al NORM di Alba, con facoltà di subdelega, che cureranno la **consegna** di copia del presente provvedimento all'interessato, se presente.

### DISPONE

che il verbale di sequestro sia immediatamente depositato in Segreteria, con notificazione di avviso di deposito al difensore di fiducia o, in difetto di nomina, all'avv. Marino Careglio, del foro di Alba, d'ufficio;

Il presente atto è da intendersi anche quale informazione di garanzia per la persona sottoposta alle indagini per i reati come sopra indicati, con avviso della facoltà di nomina di un proprio difensore di fiducia. La persona sottoposta alle indagini sarà altresì invitata, qualora non si fosse già autonomamente provveduto, a dichiarare o eleggere domicilio e avvertita che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della elezione, le successive notifiche saranno eseguite nel luogo in cui il presente atto è stato notificato ovvero mediante consegna al difensore di fiducia eventualmente nominato.

Alba, 20/04/99



PUBBLICO MINISTERO  
(Riccardo Chio)

REGIONE PIEMONTE  
CANTONE DI ALBA

DEPARTAMENTO DE NOTIFICAZIONE

Localidad: BA ALBA

Código Postal: 12020 ALBA (CN)

Nombre: Benigno Roberto

Benigno Roberto

D.P. N.A.S.U. 08



# TRIBUNALE DI ALBA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

UDIENZA DEL 27 ottobre 1999

Sentenza N.105/99

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G.N.299/99 GIP

R.G.N.165/99 PM.

Il Giudice dell'Udienza Preliminare

DR. Carlo GNOCCHI

Corpi di reato  
N.434 ord.

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Depositata in  
cancelleria il

28/10/99

NELLA CAUSA PENALE CONTRO

Comunicata alla

PG. II-----

BONGIOVANNI Roberto - n.Torino 12/11/1964 - res.Treiso via  
Roma n.9 - libero presente - dif. di fid. avv.ii L.Riccardi e  
R.Rambozzi -

Fatta scheda il

-----

IMPUTATO

Campione n.-----

del delitto p. e p. dall'art.4/II -III c.L.20/6/1952 n.645 perché  
esaltava pubblicamente esponenti, principi e fatti del fascismo,  
facendo affiggere nel territorio del comune di Alba manifesti  
riproducenti, tra l'altro, il simbolo del fascio littorio, la fotografia  
di Mussolini, slogan (quali contro l'abuso del capitalismo, contro  
le selvagge immigrazioni") ed un messaggio postumo di Mussolini  
agli Italiani esaltante la politica del Ventennio.

Estratto Esecutivo

al PM. II-----

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo della  
stampa. In Alba, il 20/04/1999.

Il Collaboratore di Giustizia  
Giuseppe [firma]

Conclusioni delle parti

Il Pubblico Ministero espone i fatti e chiede rinvio a giudizio.

La difesa chiede n.d.p. perché il fatto non costituisce reato o  
perché il fatto non sussiste.

## MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato:

che in data 25.3.99 l'imputato comunicava alla Questura di Cuneo l'operatività, anche in provincia di Cuneo e a partire dall'1.4.99, di una sede del movimento 'Fascismo e libertà', la quale sarebbe stata ubicata presso l'abitazione dell'imputato in Treiso via Roma n.9 allegando alla comunicazione copia di numerose pronunce dell'Autorità Giudiziaria (decreti di archiviazione o sentenze di assoluzione); che l'imputato chiedeva al Comune di Alba -servizio pubblico affissioni- di poter fare affiggere, negli spazi consentiti, cinquanta manifesti per quindici giorni dal 20.4.99 al 4.5.99; che due di questi manifesti riproducevano i simboli caratteristici del fascio littorio, mentre degli altri alcuni riproducevano le fotografie di Mussolini e Lenin con sotto due dichiarazioni scritte, mentre altri riportavano una lunga dichiarazione a firma di Mussolini con la dicitura '28 aprile 1945-28 aprile 1999';

che a seguito dell'affissione in Alba di due dei manifesti appena descritti la locale Procura, ravvisando il reato di cui all'art.4 secondo e terzo comma L.645/1952 (c.d. legge Scelba), provvedeva al sequestro di 51 manifesti: 28 raffiguranti l'immagine di Mussolini e Lenin, 8 con la dicitura '28 aprile 1945-28 aprile 1999 100 000 caduti per non dimenticare...per continuare a sperare'; 15 manifesti con l'immagine del fascio littorio;

che all'interrogatorio per il reato sopra indicato il Bongiovanni si avvaleva della facoltà di non rispondere; che successivamente i suoi difensori depositavano una memoria scritta chiedendo l'archiviazione;

che invece il Pubblico Ministero esercitava l'azione penale chiedendo il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati indicati in rubrica;

che all'udienza preliminare del 27.10.99 il Pubblico Ministero e la difesa concludevano come in atti;

Ritenuto:

che tra i manifesti sequestrati occorre focalizzare l'attenzione su quello che reca la firma di Mussolini, posto che gli altri si limitano o a effigiare il fascio littorio o a riportare le fotografie del capo del fascismo e di Lenin accompagnate da didascalie nella sostanza insignificanti e generiche;



che il proclama firmato Mussolini conteneva invece alcune affermazioni importanti e significative, in particolare: "Prima della sconfitta vi avevo dato vent'anni di progresso e di ordine e costruito un'Italia che ancora oggi resiste", "Dissero ancora che vi avevo tolto la libertà ed è vero ma in cambio aveste pace sociale e sicurezza che la democrazia antifascista non vi ha mai garantito e non vi garantirà mai", "Insieme abbiamo vissuto un grande e bellissimo sogno", "Gli uomini che oggi celebrano come una vittoria il bagno di sangue sono invece quelli che hanno perso la pace", "Quando mi appesero per i piedi dopo avermi assassinato, dalle mie tasche non cadde un quattrino"; che le stesse vanno considerate come dirette ad esaltare il mito del fascismo e in particolare del suo capo storico, rievocando comunque in termini nostalgici e celebrativi l'epoca del ventennio fascista;

che tuttavia il manifesto va esaminato alla luce della giurisprudenza di legittimità relativa all'art.4 L.645/1952, la quale afferma che: "L'apologia di fascismo costituisce reato, ex art.4 della legge n.645 del 1952, se posta in essere con una condotta idonea a favorire la concreta possibilità di riorganizzazione del partito fascista (Cass., 22.12.1979, n.11106); che il Supremo Collegio ha cercato in tal modo di armonizzare due principi desumibili entrambi dalla Carta costituzionale: la libertà di manifestazione del pensiero (art.21) e il divieto di ricostituzione del partito fascista (art.XII disp.trans Cost.) nel senso che integra il reato di cui alla legge Scelba non ogni e qualsivoglia esaltazione del partito fascista, ma solo quella apologia che determina concretamente il pericolo di ricostituzione del partito fascista;

che alla luce della menzionata giurisprudenza occorre valutare se la condotta del Bongiovanni fosse idonea a far sorgere il concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista; che per dare una valutazione in questo senso è necessario esaminare le finalità e il contenuto dell'azione politica del movimento 'Fascismo e libertà' così come indicate nello statuto del movimento;

che lo statuto si propone la finalità di costruire una 'democrazia corporativa' in un sistema di rappresentatività dei corpi sociali (art.3 lett.f); che questo tipo di democrazia "si compendia essenzialmente nel rispetto e nella salvaguardia delle libertà di stampa, di associazione, di espressione e di religione" (art.3 lett.g); che dal punto di vista dell'assetto costituzionale dei poteri lo statuto si propone la

realizzazione della Repubblica presidenziale, con un Presidente direttamente eletto dal popolo, un parlamento bicamerale ad elezione popolare, la gestione delle imprese da parte delle forze produttrici (imprenditori, tecnici e lavoratori); che pare del tutto evidente che un contenuto così fatto dello statuto impedisce di individuare nel movimento 'Fascismo e libertà' un tentativo politico di restaurazione del regime fascista, posto che quest'ultimo si è caratterizzato nella sua esperienza storica con la marcata limitazione della libertà di stampa (decreto legge 15.7.1923 n.3288, riformato con r.d.10.7.1924 n.1081), di associazione (legge n.2029/1925) e di riunione e associazione (r.d.6.11.1926 n.1848); che il fascismo aveva dapprima ridotto a un simulacro la Camera dei deputati, con la legge n.1019 del 1928, in base alla quale gli elettori non erano chiamati ad esprimere su liste concorrenti, ma su una sola lista di 400 nomi proposti dalle strutture e dalle organizzazioni collaterali al partito e vagliate dal Gran Consiglio sulla quale gli elettori dovevano esprimersi con un sì o con un no senza alcuna possibilità di modificare i singoli nomi, che tuttavia anche questo simulacro venne meno con la legge soppressiva della Camera dei deputati ed istitutiva della Camera dei fasci e delle corporazioni (legge 19 gennaio 1939 n.129); che nello statuto sopra esaminato non si rinvennero affermazioni di denigrazione della democrazia, né della Resistenza né venature antisemite; che quindi non può ritenersi che i manifesti di cui era stata chiesta l'autorizzazione per l'affissione siano idonei a favorire la concreta possibilità di ricostruzione del partito fascista come conosciuto nell'esperienza storica italiana; che depongono in questo senso anche l'invocazione contenuta nello statuto diretta al sollecito adeguamento del processo penale italiano ai principi approvati in sede europea con abolizione totale del rito inquisitorio, posto che l'esperienza fascista aveva portato all'approvazione del codice di rito del 1930, il quale presentava spiccati elementi di stampo inquisitorio; che per queste considerazioni quindi va dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato perché il fatto non sussiste; che per effetto della sentenza di non luogo a procedere va disposta la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro

P.Q.M.

Visto l'art.425 cpp



Dichiara non luogo a procedere nei confronti dell'imputato perché il fatto non sussiste.

Ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Alba, 27.10.99

Il Cancelliere di Cancelleria  
Giuseppe ROGGIA

Il GIP

TRIBUNALE DI ALBA  
DEPOSITATA in Cancelleria oggi



N. 267/93 R.G. notizie di reato  
N. 17/93 R. PERQ.

PMT Mod. 046

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di ASTI

DECRETO DI PERQUISIZIONE LOCALE  
- artt. 250 e segg., 549 c.p.p. -

Il Pubblico Ministero MARIO BOZZOLA

Visti gli atti del procedimento n. 267/93 MOD. 21  
nei confronti di GARIGLIO CARLO, nato a Torino il 7/2/1964, res. Valfenera, via  
Villanova, 48  
per il reato di violazione dell'art. 2 p.1° cpv. L. 20/6/52 N. 645

poichè vi è fondato motivo di ritenere che nei locali a disposizione del  
GARIGLIO presso la sua abitazione si trovino documenti attinenti il reato per  
cui si procede

Visti gli artt. 250 e segg. c.p.p.;

D I S P O N E

la perquisizione locale della abitazione del nominato GARIGLIO CARLO, in Valfe-  
nera, via Villanova, 48

(1)

con conseguente sequestro, a norma dell'art. 252 c.p.p., di quanto rinvenuto;  
che copia del presente decreto sia consegnata alla persona sottoposta alle  
indagini/imputato se presente, o a chi abbia l'attuale disponibilità del  
luogo (2)

con avviso che ha\_\_\_ facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dello art. 120 c.p.p.,

Delega per la perquisizione Ufficiali di Polizia Giudiziaria della  
SEZIONE DI P.G. della Procura c/o il Tribunale di Asti -

ASTI, li' 18 MARZO 1993


IL PUBBLICO MINISTERO  
MARIO BOZZOLA

È COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

ASTI 18 MARZO 1993

L'OPERATORE AMMINISTRATIVO

• Gabriella BELGERO •



ART. 120 c.p.p. - TESTIMONI AD ATTI DEL PROCEDIMENTO -

1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:
  - a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;
  - b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

- =====
- (1) Dare atto, se del caso, dell'urgenza e della conseguente deroga ai limiti temporali previsti dall'art. 251 c.p.p. (ore 7; ore 20).
  - (2) Se mancano le persone indicate si applicano gli artt. 250, comma 2. c.p.p. e art. 80 D.L. 271/89.



# Procura della Repubblica in Asti

PRESSO IL TRIBUNALE

N. prot. 267/93 MOD R:21 Risposta a nota.....

Asti li 26 MARZO.....19 93..

OGGETTO:

IL PUBBLICO MINISTERO

visti gli atti delle indagini preliminari nei confronti di GARIGLIO CARLO e il decreto di archiviazione in data 24 MARZO 1993 del G.I.P. del Tribunale di Asti; poichè non sussiste alcuna esigenza per il mantenimento del sequestro del materiale repertato dalla Polizia Giudiziaria, ordina lo svincolo del sequestro e la restituzione a Gariglio Carlo del materiale di cui si tratta, delegando per l'esecuzione la Sezione di Polizia Giudiziaria di questa Procura.

IL PUBBLICO MINISTERO  
- MARIO BOZZOLA -



È COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
Asti 26 MAR. 1993

L'OPERATORE AMMINISTRATIVO  
- Gabriella BELGERO -



H. 31/92 R. G. notizie di reato  
N. 169/89 R. G. G.I.P.

TRIBUNALE DI TERNI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Terni

Letti gli atti del proc. pen. n. 169/82 nei confronti di/relativi a  
Castellan Fulbert

Letta la richiesta dello stesso P.M. e ritenuto di dover far proprie le  
Sue conclusioni che qui debbono intendersi come trascritte:

Visti gli artt. 409, 1° co. C.P.P./411 C.P.P.:

DECRETA

l'archiviazione degli atti per i motivi di cui in premessa e la restituzio-  
ne degli stessi al P.M. in sede.

Terni, 25.2.89


IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
L'AUSSILIARIO

*[Handwritten signature]*

VISTO: Depositato in Cancelleria

IL 24/2/89  
IL CANCELLIERE  
*[Handwritten signature]*

IL G.I.P.  
(Dr. Edoardo Magrini)  
IL GIUDICE



Rilevato che l'unica condotta posta in essere in Terni è quella relativa all'affissione dei manifesti e che, pertanto, altra Procura della Repubblica è competente a giudicare in ordine alla eventuale sussistenza dei delitti di cui agli artt. 1-2 L. 645/1952; *alle quali andrebbe tra i suoi gli*  
*att. in causa;*  
Considerato pertanto che, questo Ufficio è territorialmente competente a valutare esclusivamente l'eventuale sussistenza del delitto di cui all'art. 4 L. 645/52;

Ritenuto tuttavia che la fattispecie di cui al primo comma è da escludere in quanto la norma punisce la sola propaganda diretta alla costituzione di movimenti fascisti (sull'evidente presupposto che questo ancora non sia costituito) e non anche la propaganda diretta ad attirare adesioni ad un gruppo già operante;

Ritenuto che la fattispecie di cui al secondo comma va del pari esclusa in quanto il manifesto defisso non esalta né esponenti, né principi, né fatti, né metodi del fascismo, né le sue finalità antidemocratiche, né idee o metodi razzisti, ma pone soltanto in risalto il termine "fascismo" ed un fascio littorio e cioè un nome ed un emblema non compresi nella lista;

Considerato che, per il principio di stretta legalità, alle norme incriminatrici non può essere data interpretazione analogica "contra rebum";

Ritenuto che le suesposte considerazioni impediscano "in limine" di prendere in esame la questione di merito relativa alla individuazione della natura del movimento e della sua eventuale illegalità;

Considerato anche l'esito delle indagini svolte dalla DIGOS di Terni dal quale risulta che il movimento ha limitatissime adesioni in Terni



TERAMO

(2)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari Dott. ALDO MANFREDI ha pronunciato  
la seguente:

**S E N T E N Z A**

nel procedimento penale

**C O N T R O**

MASCIOTTA DI NARDO DI MAIO Eliò, nato ad Atri il 16.02.1947.

ed ivi residente in Via Trinità n.16

- libero - presente -

IMPUTATO

del delitto p.e.p. dagli artt. 4, commi 2 e 3 L.

20.6.1952 n. 645/81, 1° co. C.P. come modificato

dall'art. 10 L. 22.5.1975 n. 152 perché mediante

l'affissione di pubblici manifesti pubblicamente

esaltava la figura di Benito Mussolini, nonché fat

ti specifici del periodo fascista, segnatamente

con le frasi "la storia non si é fermata a Piazza

Loreto e Mussolini vince" ed infine principi pro-

pri del fascismo con la testuale frase: "Chi tradi-

sce i suoi é destinato a morire".

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con

il mezzo della stampa.

Accertato in Atri il 6.2.1992

N. 03-03-93 Reg. Sent.

IN DATA

03-03-93

DEPOSITATA

12 MAR. 1993

N. 1081/92 R.G. GIF

N. 143/92 R.G.N.R.

Comunicata ex art. 548 C.P.P.

al Procuratore Generale

il 12 MAR. 1993

Ricevuta \_\_\_\_\_

Avviso deposito ed estratto  
spedito all'imputato il

12 MAR. 1993

12 MAR. 1993

al P.M. \_\_\_\_\_

al difensore 12 MAR. 1993

Notificato \_\_\_\_\_

Sentenza passata in giudicato

Scheda \_\_\_\_\_

Atti all'Ufficio Campione

Penale il \_\_\_\_\_

Redatta parcella

il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Camp. Pen.

Comunicazione elettorale

Estratto corpi di reato

Estratto esecutivo definitivo

P.M. Sede

Comunicazione P.S.

Archivio \_\_\_\_\_

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il Commissariato di P.S. di Atri in data 8 febbraio 92 riferiva alla locale procura che alcuni giorni prima erano stati notati, affissi ai muri delle Vie centrali della cittadina, numerosi manifesti recanti simboli e scritte inneggianti al fascismo ed alla sua ideologia, recanti la sigla "Movimento Fascismo e Libertà".

Esperiti gli accertamenti del caso era risultato che i manifesti suddetti erano stati fatti affiggere da tale Masciotta Di Nardo Di Maio Elío, aderente al movimento di cui sopra.

Unitamente alla comunicazione della notizia di reato venivano allegate alcune foto riproducenti i manifesti in questione.

Ravvisandosi nella condotta posta in essere dal Masciotta il delitto di apologia di fascismo il P.M. richiedeva il rinvio a giudizio del predetto.

Si perveniva così all'udienza preliminare del 9 Marzo 93 che era celebrata alla presenza del prevenuto.

La difesa, che aveva già presentato ampia memoria con relativi allegati, produceva altri documenti volti a comprovare gli scopi del movimento autore dei manifesti.

Si procedeva quindi alla discussione, al cui esito le parti concludevano come da verbale.

Osserva il GIP: Perché una condotta apologetica del fascismo e delle sue idealità costituisca reato è indispensabile alla stregua del generale principio di necessaria offensività della condotta concreta che la stessa possa determinare il reale pericolo che venga riorganizzato il partito fascista, e cioè una specifica compagna politica che miri, attraverso metodi violenti, ad attentare e rinuocere l'at-

tuale ordinamento democratico, per sostituirvi un regime dittatoria-  
le, in tutto coincidente con quello che dominò nel ventennio.

Ed infatti lo scopo della legge in questione è quello di dare concre-  
ta attuazione al disposto di cui alla XII disp. trans. della Corte Cos-  
tituzionale, che appunto vieta la riorganizzazione del partito fascis-  
ta.

Si vuole quindi che l'ordinamento vigente non corra un tale rischio  
ed in ciò deve ravvisarsi un bene giuridico protetto.

ciò sta a significare che una semplice azione divulgativa di idee e  
principi politici, svincolata da ogni concreta finalità di sovverti-  
mento delle istituzioni, non lede il bene protetto, ed anzi è espres-  
sione del fondamentale diritto di libertà del pensiero che va assicu-  
rato a tutti, anche a chi si dice sostenitore di idee fasciste. poten-  
do esso trovare limitazione solo a fronte di un pericolo concreto che  
ne giustifichi il sacrificio.

Orbene i manifesti affissi dall'imputato si limitano ad una innocua  
difesa elogiativa del regime fascista, ed anzi, più che del regime,  
della figura di indubbio rilievo storico, del suo leader, delle idee  
di patria e nazione, della ricerca di una via politica alternativa al  
capitalismo ed al Comunismo.

Non vedesi come tali proposizioni, possano avere una carica suggestiva  
tale da indurre un adeguato numero di persone e di agire con proposi-  
zioni di sovversione e certo ciò non può derivare dall'utilizzazione di  
determinati simbolismi che ormai non turbano più nessuno.

Va poi detto che i manifesti sono opera del movimento "Fascismo e li-  
bertà" nel cui statuto non vi è alcuna traccia di propositi di vio-  
lenza o di alternativa alla democrazia.

Emerge ~~per~~ semplicemente il desiderio di ripristinare quella che viene ritenuta "verità storica" circa la reale dimensione del movimento fascista, di riaffermare determinati valori, nella piena accettazione e nel rispetto delle vigenti istituzioni.

Ben oltre sono le condotte che arrecano concreto pericolo per il sistema democratico che lo avvilitiscono ed umiliano, ed esse sono sotto gli occhi di tutti.

Cio stante la condotta posta in essere dal prevenuto non integra alcuna ipotesi criminosa, per cui va pronunciata sentenza di non luogo a procedere per tale ragione.

P. Q. M.

Visto l'art.425 cpp;

dichiara non luogo a procedere nei confronti di Masciotta Di Nardo Di Maio Elio in ordine al delitto lui ascritto, perché il fatto non é previsto dalla legge come reato.

Teramo 3 Marzo 93

Il collaboratore di cancelleria  
Annunziata Adolini

Il Giudice per le indagini preliminari  
(Dott. ALDO MANFREDI)


TRIBUNALE DI TERAMO

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari  
depositato oggi il 2 MAR. alle ore

Il collaboratore di cancelleria

20

N. 1/A/92 R.G. notizie di reato  
N. 105/92 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE  
-art.409/408 c.p.p.-

Il Giudice dott. ssa O. Capozzi,

LAZI gli atti del procedimento penale n. 1/A/92 nei confronti di/relative  
\* Rotondo Pasquale e Fazio Alfonso in ordine ai reati di cui all'art. 20-b-52 n. 645

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 24/2/92

ricognuto che nel "Moviment Fucinaro e Schivo" non è stata commessa una  
attività volta alla costituzione del discepolo ma che ha scaturito e così causa  
per i reati di cui al d. l. n. 30 del 28.2.92 art. 12-1-92.  
Ritenuto altresì che parte civile giudiziale in piena e agguerrita  
del suddetto reato, la cui motivazione deve essere di natura  
puramente

Visto l'art.409/408 c.p.p.

P.Q.M. ...

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al  
Pubblico Ministero in sede.

Caltanissetta, li 27-2-92

IL GIUDICE

Espositato in Cancelleria 27.2.1992

N. 799/91 *nod 44* R.G. notizie di reato

N. \_\_\_\_\_ R.G. G.I.P.



*CR 4876*

Affogliaz. N. \_\_\_\_\_

TRIBUNALE DI ORISTANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

### DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

(artt. 409 - 411 c.p.p.)

Il Giudice D. G. Tempom

Letti gli atti del procedimento penale n. (192 EIP) - 788/91 nod 44

nei confronti di relativo a IGNOTI - And. 1 e 2 - L. 20-6-52 - n. 645  
emec mod. art. 10 L. 15-2/78 in Nozioni d. 24-12-81

per \_\_\_\_\_

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero SEDE

in data 1-4-92

Ritenuto che agli atti assunti non forniscono elementi utili per l'identificazione dei responsabili e che comunque è esistita un rapporto

Visto l'art. 409/411 c.p.p.

**P. Q. M.**

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Oristano, li 6-5-92

IL GIUDICE

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Depositato in Cancelleria il 6-5-92



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*Il Cancelliere*

P. Q. 4-470

N. 800/81 R.G. notizie di reato

Affolliaz. N.

N. R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI

ORISTANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

# DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

(artt. 409 - 411 c.p.p.)

Il Giudice M. G. Taurou

Letti gli atti del procedimento penale n. (192 EIP) 800/81 Neddy

nei confronti di/relativo a IGNORI - ART. 1, 2, 5, 20, 6, 52, M. S. S.  
di cui è madd. art. 10 - L. 15.2/75 in Toderini d. 24.12.81

per

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero SEDE

in data 1-4-82

Ritenuto che agli atti assunti non forniscono elementi utili per l'identificazione dei responsabili e che comunque le condotte in oggetto non integrano gli estremi di reato ipotizzati.

Visto l'art. 409/411 c.p.p.

P. Q. M.

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede. Dispone la restituzione del materiale in deposito al cap. ...

Oristano, li 6-5-82


IL GIUDICE

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Depositato in Cancelleria il 6-5-82

18-5-82



N. 801/91 R.G. notizie di reato Mod 44  
N. R.G. G.I.P.



CR Affogliaz. N. 4875

TRIBUNALE DI ORISTANO  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE  
(artt. 409 - 411 c.p.p.)

Il Giudice D. G. Tauroni  
Letti gli atti del procedimento penale n. (192 BIP) 801/91 Mod 44  
nei confronti di/relativo a IGNORI Art. 402 L. 206-52 n. 645  
e sue modol. est. 10-1-152/75 d. 24-12-81  
per

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero SEDE  
in data 1-4-82

Ritenuto che agli atti assunti non forniscono elementi utili per l'identificazione dei responsabili della affare dei manifesti e  
la campagna di condotta a seguito non istruita  
istruita di atti processuali

Visto l'art. 409/411 c.p.p.

P. Q. M.

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.  
~~Il Pubblico Ministero ha presentato la richiesta di archiviazione in data 10/1/82~~  
Oristano, li 6-5-82 IL GIUDICE

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
TRIBUNALE DI ORISTANO

Depositato in Cancelleria il 6-5-82

È copia conforme all'originale  
Oristano, 18 MAG 1982  
Il Cancelliere

n. 1889/91 notizie di reato  
n. \_\_\_\_\_

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Brindisi

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE  
artt. 408/411 c.p.p.; 125 e 126 D.Lv. 271/89

Al giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Brindisi

Il P.M. Dr. Nicola Fiacente  
visti gli atti del procedimento penale di cui all'epigrafe.  
nei confronti di  
LA NEVE ~~Castello~~ (art. 4 l. 645/1952) \_\_\_\_\_

iscritto nel registro notizie di reato in data 29/11/1991 \_\_\_\_\_


ritenuto che le esperite indagini non hanno evidenziato  
ipotesi di reato a carico del LA NEVE ai sensi della legge  
645/1952; ritenuto che l'indagato e gli altri appartenenti  
al "Movimento Fascismo e Libertà" non risultano aver posto  
in essere manifestazioni pubbliche o comizi in questo  
Circondario, nè avere adottato metodi di propaganda violenti  
o intimidatori suscettibili di integrare l'ipotesi di cui  
all'art. 4 l. 645/1952; ritenuto che lo statuto del "M.F.L."  
non appare evidenziare finalità antidemocratiche, in quanto  
non propugna la soppressione dei principi costituzionali;  
rilevato altresì che il LA Neve risulta essere dimissionario  
dal "M.F.L." e che il citato movimento non risulta avere  
beneficiato di contributi diversi dal conferimento di (solo)  
4 quote di iscrizione.

visti gli artt. 408/411 c.p.p.; 125 D. L.v. 271/89

chiede

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia  
disporre l'archiviazione del procedimento per insussistenza  
della ipotesi di reato originariamente configuratasi.

Brindisi 11/5/1992\_

  
IL SOTT. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(Dr. Nicola Fiacente)

depositata nella cancelleria del giudice in data \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA

N° 40/92 sen

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 1158/91 N.R

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di

N° 149/92 GIP

Arezzo Dott. FRANCO CHIMENTI

Proc. pen. c/

ha pronunciato la seguente

Billi Giorgio + L

S E N T E N Z A

GIUDIZIO DRD.

nel procedimento penale n. 149/92 R.G.I.P.T.

ex 425 eff.

C O N T R O

UDIENZA PRELIMINARE

1) BILLI GIORGIO, nato a Cortona 2.12.54 ivi res. Vicolo della

DEL 16 APR. 1992

Luna; Libero Presente  
Dif. di fiducia: Avv. M. Bianconi di Arezzo

DATA DEPOSITO:

2) BARZIZA PIETRO, n. 1.12.42 Portici residente Desenzano del Garda

1) DISPOSITIVO

Garda Via Minelli nr. 25;

Dif. di fiducia: Avv. A. Liberatori Libero Assente

3) Salvi alessandro, n. Sansepolcro 13.4.63 ivi residente Piazza

16 APR. 1992

della Repubblica N. 12;

2) MOTIVAZIONE

Dif. di ufficio : Avv. S. Pasquini di Arezzo sost. all'ud. prel.

16 MAG 1992  
~~16 APR 1992~~

del 16.4.1992 dall'avv. M. Bianconi a norma dell'art. 97 comma 4

c.p.p.

IN GIUDICATO IL

I M P U T A T I

BILLI GIORGIO e SALVI ALESSANDRO:

A) del reato di cui all'art. 4 co. III L. 645 /52 per avere, in SCHEDA IL

concorso tra loro, e con altre persone da identificare, compiuto pubblicamente apologia del disciolto partito fascista a mezzo

della stampa, affiggendo nel territorio della Provincia di Arezzo

manifesti con gli emblemi del fascio e le scritte: Movimento fascismo e libertà".

N° CAMPIONE PENALE

In Castiglion F.no in Sansepolcro, in Foiano della Chiana e altrove nella provincia di Arezzo nel dicembre 91.

BARZIZA PIETRO:

B) del reato di cui all'art. 4 co. III L. 645/52 e 110 C.P. per avere concorso con il reato descritto al capo A° portandosi quale notaio a raccogliere l'atto di Costituzione del movimento, nonostante il chiaro riferimento a simboli e nomi del disciolto partito fascista.

In Castel Goffredo il 25/7/1991

Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo in persona del Dott. S. Anania sost. proc.

Fatto e Min Ho

All'ente dell'ordine preliminare il P.M. includeva  
 per il rinvio e giudizio di tutti gli imputati fu  
 iusti loro rispettivamente esdebitati. Per contro  
 alcune persone richiedevano pronunce di non luogo e  
 procedure nei confronti dei rispettivi esdebitati.

Si osserva.

Nel dicembre 1991, per iniziativa di Dilli Propri,  presidente del M.S.I. - D.N. e attualmente rappresentante  
 e coordinatore per il Comune di Cortona del "Movimento  
 Femmina e Libertà", con sede in Milano, costituito per  
 atto Notaro Bernice Pietro in Castelgoffredo (MN) il 27/7/91,  
 nonché di Dilli Alessandro, anch'egli presidente del  
 detto Movimento <sup>e successivamente</sup> per le zone di Grosseto, oltre  
 che per iniziativa di altri non identificati, venivano  
 affissi nella Provincia di Arezzo (comuni di Fiesole  
 della Piana, Grosseto, Castiglione F. no e altri) alcuni  
 manifesti di propaganda e favore del detto "Mo-  
 vimento", con l'evidente scopo di reclutare nuovi  
 aderenti. Il fatto venne segnalato alla Procura della Rep.  
 di Arezzo del Comissariato di P.S. di Grosseto,  
 del C.C. di Castiglione F. no e della Questura di  
 Arezzo (DIS 05) - si procedeva al sequestro dei  
 manifesti ritenendoli promossi capi di reato in  
 relazione all'ipotesi delittuosa di epulonia del perimento

prevista dall'art. 4 Legge 20/6/1952 n. 645 -  
 All'atto sulle irregolarità il P.M. richiedeva  
 il rinvio e proibizione del Billi e del Dalvi  
 in ordine al reato previsto dall'art. 4 co. 1<sup>o</sup>  
 legge 645/52, ~~per~~ nonché del Berzice per  
 concorso nel medesimo reato formulando  
 imputazioni addebitate come ai capi A) e B)  
 dell'epitaffio.

Invece all'imputato Berzice non si è subito  
 che debba pronunciarsi nei suoi confronti restando  
 di non luogo e procedendo per non ~~avere~~ avere  
 commesso il fatto. Invero, il fatto che gli viene contestato  
 è quello di ~~avere~~ concorso con il Billi e il Dalvi  
 nelle attività di propaganda e apologetica di  
 un movimento ("Fascismo e Libertà") avente le  
 caratteristiche e perseguita le finalità proprie  
 del diritto partito fascista, movimento che  
 egli stesso aveva contribuito e contribuisce  
 l'otto ~~ad~~ di costituzione ~~del~~ ~~movimento~~ ~~stesso~~  
 in data 25/7/47. Orbene: improprio indicare le prestazioni  
 e il qualità "Movimento" presentate e meno le  
 caratteristiche sancite dalla legge 645/52, e  
 evidente che il Berzice, nell'esercizio delle sue  
 funzioni scaterili, si è levato e presta le  
 sue opere per la costituzione del movimento stesso

possibile in essere in tal modo il presupposto per  
 l'attività delittuosa compiuta successivamente dai  
 imputati consistente nell'effettuare i manufatti  
 "invenimenti", ma come minimamente concorre  
 in tale attività di preparazione, ~~per~~ ~~non~~ ~~non~~ ~~non~~  
~~non~~ non espressamente prevista nell'atto costitutivo  
 loro o nell'oggetto del reato e che, dunque, si pone  
 del tutto al di fuori della sua condotta. Per buona  
 ragione, l'attività epolemica ventualmente addebitabile  
 al Billi e al Telvi non può addebitarsi e  
 titolo di concorso al Berzice, né sotto il profilo oggettivo  
 non avendo egli partecipato materialmente, né  
 sotto il profilo soggettivo non essendo prova alcuna  
 che egli ne è stato deciso o concertato con lui.

L'esistenza illecita della esecutoria parte in  
 essere con l'atto materiale del 25/7/91 potrebbe, se mai,  
 portare alla incriminazione del Berzice ai sensi dell'  
 art. 1 della citata legge 20/6/52 n. 645, ma per un  
 fatto materialmente del tutto diverso da quello  
 e lui contestato con la richiesta di rinvio a giudizio  
 Telebi parte I/P non avrebbe alcun potere di prevenzione  
 in considerazione ai fini della sanzione del segreto  
 di cui all'art. 429 c.p., non avendo il P.D., un rapporto  
 re ai sensi dell'art. 423 c.p., proveniente alla rila-  
 tive contestazioni della stessa in questa istanza.





essere di propaganda e di incitamento al ri-  
 pristino della dottrina fascista sulle sue fe-  
 ulicarie caratterizzazioni: la violenza, il rifiuto  
 del metodo democratico, il razzismo. N'eltronde,  
 dalle tre le "azioni" della nuova in esame  
 risulta essi diversamente di quanto si porta dalla  
 legge 645/52 elordata, all'art. 1, descrive puntualmente  
 le caratteristiche dei due corsi. L'associazione (o il  
 movimento) per propagandistico come organizzato sul  
 diritto partito fascista - è sempre vietato  
 che non basta e interpretare il resto "de quo"  
 l'affermazione di manifesti (o la distribuzione di vo-  
 lantini) da in qualsiasi modo qualsiasi modo  
 rivoluzionaria e fascista, occorrendo di volta in  
 volta volutamente il contenuto nell'ottica sopra  
 indicate. Le numerose volte di legge, sul resto ha  
 più volte ribadito tali principi interpretativi -

Si richiama pure la tre volte, la sentenza Cass.  
 Sez. II, 10.10.78 che così stabilisce: "Manifesti e scritte  
 propagandistiche nei cuii possono interpretare il resto  
 di epolegiche del fascismo possono non si limitano  
 ad una invocazione di fine del regime  
 fascista, ma mirano ad una sua esaltazione  
 e restaurazione mediante il richiamo al mito  
 politico del capo del fascismo ed una interpretazione

ella realizzazione pratica di un'azione politica ispirata a quel regime - la valutazione della idoneità o meno di manifesti e riviste ad offendere il sistema democratico e ad integrare il delitto di apologia sul fascismo e rimessa al presidente dell'effemerismo del giornale di merito.



È dunque doverosa e necessaria, nella specie, un'attenta di rinvio alle mani manifesti.

"iperinimato" - Tutti <sup>(tranne uno)</sup> ~~tranne uno~~ l'intestazione

"Movimento Fascismo e Libertà" e uno di spiazzi, consiste nella polissena riproduzione dell'atto costitutivo e dello Statuto del detto Movimento.

L'unico e monouso tale intestazione porta il titolo:



"Fascismo e Libertà" - È di essenziale importanza l'esame dell'atto costitutivo e dello Statuto sul Movimento, fascista, come più detto, e l'Atto ufficiale

(MN) il 25/7/91 e ciò non solo con riferimento al manifesto che lo riproduce, ma anche ai fini di una corretta valutazione degli altri manifesti

che, più o meno apertamente, e quel "Movimento" di richiamano. Erano: invano si cercherebbe nel testo dell'atto costitutivo e nelle regole e finalità indirette nelle Statute l'espressione di idee, finalità e metodi tipici del circolo partito fascista in contrasto con i principi

che supponiamo il nostro ordinamento costituzionale  
 e che sono sinteticamente, una effigie concisa,  
 unificata nella norma di cui all'art. 1 della legge  
 645752 sotto il titolo "Riorganizzazione del direttivo  
 partito fascista" - In sostanza il sistema politico  
 progettato dal "Rinascimento", che si profissa di re-  
 istituire la c.d. "democrazia politica" con  
 la c.d. "democrazia corporativa" e cioè con una  
 democrazia in cui abbiano voce tutte le categorie  
 sociali, non soltanto, ma anzi fu proprio il  
 compito democratico prevedendo tra l'altro, un parla-  
 mento tripartito di elezione popolare e limitazioni  
 ad occupare la suprema istituzione, con espli-  
 cito richiamo alla Repubblica tripartita con un  
 direttivo direttamente eletto dal popolo. Le norme  
 statutarie si riferiscono, principalmente, e indicano  
 la necessità di risolvere i più urgenti problemi  
 della vita nazionale quali la lotta alla droga, il  
 problema della casa, la lotta al crimine or-  
 ganizzato ecc. - Altri pochi elementi che possono costituire  
 su un sistema il fascismo o sono puramente  
 formali e privi di contenuti sostanziali  
 (nell'oblio e suo tempo indicata), così come  
 quello concernente il simbolo del M.F.L., descritto  
 al punto II del capo I dello Statuto come proprio

sulla Repubblica Romana di Massimo (non si sa,  
 e non è più il caso di indagare, con quale ripro-  
 duzione stante), composto da un fascio di fogli repub-  
 blicani di cui ci si sapeva & a desiderare i parti-  
 colari, o si richiamano ad aspetti non squisitamente  
 politici della "ottimo perista" e peristole. L'uscita  
 dal campo contraddetto della legge 647/52 (ad esempio  
 il c. d. "corporativismo"), o, infine, uno elemento attraverso  
 i quali si tende, anche se più di una specie corru-  
 ptionale, e per essere ogni direzione nostra cui confron-  
 to si quella parte della cittadina nuova che si imputa  
 modo compromesso dal partito repubblicano (rappresen-  
 tazione della nuova costituzione transitoria, riferimento  
 al mondo unitario partito dei Comunisti alla  
 PSI ecc.) - Infine, non ripro per e meno di avere  
 che come anche il nome della "peristole", attraverso il  
 contraddittorio esortamento tra "peristole" e "libertà"  
 tra & e sinistra che nella intenzione (almeno  
 apparente) agli effetti non vi è la tendenza ad  
 peristole nei suoi elementi più determinati, ma la  
 tendenza di un "peristole" moderno, e interesse nel  
 l'ordinamento democratico - e ciò si sa, intesa  
 non del velivolo (piccoli non sarebbe certo questa la  
 sede competente) la razionalità di una tale impo-  
 zione.

Importa qui accertare che i manifesti che si riferiscono  
inciso e del "movimento", sono riprodurre  
le norme costitutive e statutarie non costituiscono  
alcun elemento da contestare e tali imputazioni.

Tutt'al più in alcuni di tali manifesti si potrà  
~~trovare un riferimento~~ scoprire una certa  
nostalgia per quella realtà nazionale (da taluni  
denominate "anni di patria", da altri "vecchio  
lavoro") che, se spogiate degli eccessi che porteranno  
ai ulteriori avvenimenti che tutti conosciamo, rap-  
presentano un indubbio valore di variabile esisten-  
zialmente le pure di recupero.

Concludendo, vi sono tutte le premesse per  
provocare nei confronti degli imputati  
Belli e Valvi un'azione di non luogo a  
procedere poiché il fatto non costituisce reato  
(così come dal dispositivo letto in udienza, anche  
se, da un punto di vista formale-penale,  
rebbe stata più corretta la formula: poiché il  
fatto non sussiste)

P.Q.T.

Visto l'art. 425 c.p.p. richiede non luogo a  
procedere contro Belli (imputato) e Valvi (fiancheggiato)  
in ordine al ~~reato~~ reato loro contestato al capo  
1) dell'ipotesi poiché il fatto non costituisce



nostro e contro Berrizze Pietro in ordine al  
nostro e lui overatto e (repro B) dell'epigrafe  
per una causa commessa il fatto.


N.R. 16/4/92

cc. P.T.C.  
Allorandi

Depositato in Cancelleria il 16 APR. 1992 rifietai 16 MAG. 1992  
IL DIRETTORE DI SEZIONE CANCELLERIA e cancelliere  
Alessandro Guidotti



- 1) 22 GIU. 1992 Avviso espp ex 15 Reg. e P.T.R. detto  
4 Spedito avviso depositato a  
Berrizze Pietro (overatto)
- 3) 22 GIU. 1992 Spedito avviso depositato a  
P.G. Firenze




Il gip non ha ravvisato reati per i manifesti di «Fascismo e libertà»

# Non era apologia al fascio Prosciolti Pisanò e tre attivisti

ed aprile in piena campagna elettorale. Il pubblico ministero aveva contestato non tanto l'invito rivolto alla cittadinanza ad iscriversi al movimento, quanto l'esaltazione di un personaggio (Benito Mussolini appunto), la cui figura è legata in maniera indissolubile ed inconfondibile al fascismo. Il giudice D'Aprile, però, non ha ravvisato in tutto questo il reato di apologia all'associazione di stampo fascista. Non esisterebbe, in pratica, un peccato concreto per l'ordine pubblico, con la semplice espressione del proprio pensiero. Soprattutto se si tiene conto della maturità del popolo italiano che difficilmente si lascia affascinare dalle belle parole, specialmente alla luce di quanto successo in passato. Esaltare la figura del reo, insomma, non vuol dire ricostituire il disciolto partito fascista.

Su questo concetto, ha molto insistito lo stesso Pisanò, che ha voluto spiegare ai giornalisti il proprio punto di vista. Privato dell'immunità parlamentare, perché «rombato» nelle ultime elezioni politiche, l'ex senatore non si è sentito neppure, questa volta: disinvolto e dalla parlantina sciolta, polemico come sempre contro le istituzioni dello Stato, nonostante abbia fatto il parlamentare per oltre vent'anni, Pisanò si è detto felice di essere imputato in questo processo che si è concluso come sperava. Così ha iniziato lo «show»: «Essere accusato di apologia del fascio in un Paese governato da bande di ladri antifascisti è per me un grosso onore. Ma la magistratura anticorrotta si è dimostrata molto corretta. Ha capito che il nostro movimento vuole garantire e tutelare gli interessi del popolo italiano, realizzando la democrazia della categoria, ponendo cioè l'individuo al di sopra della lotta di classe».



PALAZZO DI GIUSTIZIA

Un'immagine del tribunale di Ancona

lento di spiegare le proprie ragioni e, soprattutto, di render noti i punti essenziali del suo Movimento previsti dal recente statuto di costituzione. Nessuna paura di incappare nelle ire dei magistrati, nessun timore di avere altri guai con la giustizia.

«Con questa di Ancona - ha spiegato, fiero, Pisanò - saranno a nove le sentenze di proscioglimento: due sono state fatte a Milano, addirittura tre ad Oristano. Ma particolarmente brillante mi è sembrata la sentenza firmata dal giudice Pomarici secondo cui la democrazia corporativa non è affatto in contrasto con i principi della libertà. Peccato che ciò non è bastato per vincere le elezioni».

In effetti, la campagna elettorale non è andata secondo le previsioni. Alla sconfitta si è aggiunta ora anche questa disavventura giudiziaria.

Ma tutto questo non sarà sufficiente a smorzare le energie di Pisanò e dei suoi fedeli.

«E infatti», ha risposto prontamente l'ex senatore - io ho in mente proprio un'altra bella idea, coi fiocchi.

Nel prossimo manifesto, meleremo l'immagine di Benito Mussolini appeso a testa in giù in piazzale Loreto, con questa scritta provocatoria: «Da quelle fasce non usel mai una lira rubata allo Stato». E chi vuol capire, capisca...».

Gian Franco Coppola

GAZZETTA DI ANCONA

16/06/1992

ANCONA - Non esiste l'apologia del fascismo: alligere sui muri di Montemarciano, Moie, Scungallo, Monte San Vito, Serra de' Conti, Chiaravalle e Castelbellino manifesti con il fascio litorio in bella evidenza non significa necessariamente violare la legge. Chi propaga un messaggio del tipo «fascismo e libertà» «La storia non si è fermata a piazzale Loreto, Mussolini vince, manifesta liberamente il proprio pensiero, diritto garantito dall'articolo 21 della Costituzione».

Per questi motivi, l'ex senatore del Msi Giorgio Pisanò, Letizia Perale, Enzo Fozzato, fondatori del movimento nato a Milano nel luglio del '91 ed il recanatese Vincenzo Antognini, attivista e responsabile della Parca marchigiana, sono stati prosciolti durante un'udienza preliminare perché il fatto non sussiste.

Per i quattro aveva chiesto il rinvio a giudizio il procuratore capo della Repubblica Fausto Angelucci sul cui tavolo erano arrivate le trenta denunce da parte di sindaci, enti e consiglieri comunali di altro schieramento politico.


La sentenza di anon luogo a procederà e stata pronunciata ieri mattina dal giudice delle indagini preliminari Mario Vincenzo D'Aprile chiamato ad esaminare con attenzione il contenuto di quei manifesti di propaganda affissi tra marzo

Martedì 16 giugno 1992

I manifesti  
inneggianti  
al Duce  
non costituiscono  
un pericolo  
«Adesso  
tapperemo  
tutto il Paese  
di fascilioni  
e fotografie  
di Mussolini»

«Tutto archiviato, mi sono assunto io le responsabilità di questa storia». L'ex senatore missino Giorgio Pisanò esce dall'aula del Gip col sorriso della vittoria in faccia. Era imputato per apologia di reato insieme ai cofondatori del Movimento «Fascismo e libertà»: Lelizia Perale ed Enzo Fozzato di Mantova e Vincenzo Antognini di Recanati, l'incaricato politico per le Marche. Tutti accusati di «aver pubblicamente esaltato principi e metodi del fascismo con espresso riferimento al mito del capo del fascismo».

Una vicenda che risale ai momenti caldi dell'ultima campagna elettorale. Manifesti in cui campeggiava uno slogan più che eloquente: «La storia non si ferma a piazzale Loreto, Mussolini vince». Si arrabbiarono una trentina di sindacati marchigiani e an-



*L'ex senatore missino ieri davanti al Gip*

# «La legge Scelba con noi ha perso»

## Apologia di fascismo, prosciolto Pisanò

senza un contenuto tale da costituire un pericolo concreto per la collettività in ordine alla ricostituzione del disciolto partito fascista». Per Pisanò e i suoi, questo è stato il nono procedimento giudiziario risolto con un proscioglimento. Un input a continuare per la stessa strada. «Ora siamo autorizzati a riempire l'Italia di fascilioni... essere imputati di fascismo è un onore in un paese di antifascistolatri».

Pisanò, vent'anni di attività parlamentare, ha tenuto a battesimo insieme a Perale e Fozzato il movimento «Fascismo e libertà» il 25 luglio del 1991. «Ma ricostituire il partito fascista - ha detto ieri ai giornalisti dopo l'udienza - significa voler sopprimere le libertà costituzionali, mentre noi vogliamo soltanto la democrazia nel partito». In mano ha lo statuto

Il segretario nazionale del neonato Movimento «Fascismo e libertà» Giorgio Pisanò è comparso ieri davanti al Gip

che il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica: da qui l'inchiesta della procura della repubblica anconetana, partita da una prima denuncia di un esponente del Pds, e ieri l'udienza preliminare (con gli imputati difesi dal segretario del Msi di Ancona Sergio Novelli). La pubblica accusa aveva ravvisato il tenore di questa campagna contario alla legge Scelba configlirando quindi il reato di apologia di fascismo. Ma il Gip Mario Vincenzo D'Aprile ha prosciolto tutti perché il fatto non sussiste. «C'è l'esaltazione di Mussolini - ha spiegato il giudice per le indagini preliminari - ma

del movimento, ce ne legge un passo saliente. «L'associazione ha lo scopo di garantire gli interessi e il divenire del popolo italiano, realizzando la democrazia delle categorie, ponendo cioè l'individuo al di sopra della lotta di classe, nel quadro di istituzioni rappresentative della volontà popolare liberamente elette...».

A questo punto, secondo Pisanò, il movimento è autorizzato a muoversi come si deve. «Lo ha detto anche la sentenza di Pomarici, propugnare la democrazia corporativa non è in contrasto con la Costituzione... e noi abbiamo sconfitto la legge Scelba». E adesso? «Adesso andiamo avanti, la prossima mossa sarà quella di far affiggere manifesti con la foto di Mussolini a testa in giù e la scritta: *Dalle sue tasche non uscì una lira...*».

(c.fo.)



# TRIBUNALE DI PISA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

V<sup>o</sup> 535/924 R.  
N° 9149/9261 P. s

## DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice per le Indagini Preliminari, Dr. Luca Salutini, vista la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. nel procedimento penale contro BARGAGLI STOFFI Benedetto,

### RILEVA:

Con nota in data 18.2.1992 la Questura di Pisa informava la Procura della Repubblica che BARGAGLI STOFFI Benedetto aveva sottoposto a quell'Ufficio DIGOS un manifesto elettorale recante la raffigurazione di un fascio littorio e la scritta "Movimento Fascismo e Libertà" del quale aveva intenzione di chiedere la pubblica affissione.

La Procura della Repubblica, ritenendo che l'affissione di detto stampato avrebbe costituito violazione dell'art. 4 L. 645/1952, ne ordinava il sequestro.

Avverso detto provvedimento presentava ricorso al Tribunale della Libertà il BARGAGLI STOFFI, allegando varia documentazione illustrante le finalità politiche perseguite dall'associazione da lui rappresentata a livello locale. Il Tribunale rigettava peraltro il ricorso.

In data 15.12.1992 la Procura della Repubblica presentava l'odierna richiesta di archiviazione, osservando che l'intervenuto sequestro del manifesto elettorale, impedendone la pubblica diffusione, aveva anche prevenuto il perfezionamento dell'ipotesi di reato (propaganda per la costituzione di una associazione di tipo fascista) contemplata dall'art. 4 L. 1952 n° 645 sopra citata.

\*\*\*

La richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura merita di essere accolta, seppure per motivi diversi da quelli prospettati dall'organo dell'accusa.

Invero, a voler ritenere - come fa il P.M. - che il manifesto sequestrato costituisse una forma di propaganda effettivamente diretta alla ricostituzione di una associazione di tipo fascista, si dovrebbe concludere che il reato ipotizzato si sia in effetti perfezionato, seppure nella forma del tentativo, avendo il BARGAGLI STOFFI indubbiamente compiuto atti idonei ed inequivoci finalizzati ad ottenerne la pubblica diffusione.

A parere di questo Giudice difetta invece la stessa illiceità sostanziale del fatto.

A questo proposito occorre considerare che la fattispecie criminosa ipotizzata dal P.M. (art. 4 L. 20.6.1952 n° 645, come modificato dall'art. 10 L. 22.5.1975 n° 152) colpisce chi "pubblicamente esalta", oppure "fa propaganda" per la costituzione di una associazione avente le caratteristiche previste dall'art. 1 della stessa L. 645/52 (a sua volta modificato dall'art. 7 L. 152/75). Vale a dire, di una associazione la quale "persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica, o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla costituzione, o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista (...)".

Orbene, dall'esame degli atti, e in particolare dei documenti prodotti dal BARGAGLI STOFFI, non resistiti da contrarie deduzioni dell'accusa, si evince che tali non erano le finalità perseguite dal Movimento "Fascismo e Libertà", la cui ambizione programmatica, desumibile<sup>g-3</sup> dalla sua stessa denominazione, appare anzi essere stata quella di coniugare tra di loro - in questa sede non importa stabilire con quale grado di realizzabilità politica - due valori storicamente antitetici quali appunto il "fascismo" e la "libertà".

In particolare, dall'esame dello statuto del movimento oggetto del presente procedimento si evince che esso persegue:

- la realizzazione della "democrazia delle categorie" "nèl quadro di istituzioni rappresentative della volontà popolare liberamente elette" (art.1 dello Statuto);
- il "rispetto e la salvaguardia delle libertà di stampa, di associazione, di espressione e di religione" (art. G dello Statuto);
- il "superamento della lotta di classe" (art. A);
- un "sistema che concili l'esigenza di autorità con le libertà sostanziali" (art. F);
- nonché vari concreti programmi di tipo istituzionale, tra i quali mette conto di citare quello, concernente la politica giudiziaria, della "abolizione totale del rito inquisitorio, la tutela con rigide garanzie della libertà personale del cittadino, l'abolizione di tutta la legislazione di emergenza e la estromissione della figura processuale del "pentito"" (art. H).

Trattasi, come si vede, di finalità che possono essere o no politicamente condivise, ma che fondamentalmente si muovono nell'ambito dei principi di libertà che ispirano il nostro ordinamento



# TRIBUNALE DI PISA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

costituzionale.

In particolare appare del tutto evidente come non possano rinvenirsi nel movimento "Fascismo e Libertà" le finalità assunte dall'art. 1 L. 1952 n° 645 a sintomo del carattere fascista di una organizzazione: non l'uso della violenza quale metodo di lotta politica; non la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione; non la denigrazione della democrazia o dei valori della Resistenza; non infine la propaganda razzista.

Ne consegue che non può ritenersi violata dal Movimento "Fascismo e Libertà", e in particolare dal manifesto elettorale sequestrato al BARGAGLI STOFFI, la norma (art. 4 L. 1952 n° 645) invocata dall'organo dell'accusa.

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al P.M. Ordina la restituzione del C.R. all'avente diritto.

Pisa, 5 gennaio 1993

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Dott. Luca Salutini

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia,  
Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 4714-93, Sezione II, proposto da PISANO'  
Giorgio, in proprio e nella qualità di Segretario Generale  
del Movimento Politico "FASCISMO E LIBERTA'" e VALLE  
Ettore, in qualità di delegato di lista del "MOVIMENTO  
FASCISMO E LIBERTA" depositata il 26.10.93 per le  
elezioni del Consiglio Comunale di Palermo, entrambi  
rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Lo Cicero, ed  
elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza V. E. Orlando  
27,

contro

la Commissione Elettorale Circondariale di Palermo, in  
persona del suo legale rappresentante pro-tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello  
Stato di Palermo, domiciliataria,

per l'annullamento

1) della decisione adottata dall'VIII Sottocommissione  
Elettorale Circondariale del Comune di Palermo, nella  
riunione tenuta il 27.10.93, con la quale è stato ricusato

N. 1104/Reg. Sent.  
193

N. 2714/1: 1992

N. / Reg. Ric. 21

ANNO - 1993



*[Handwritten signature]*

il contrassegno della lista ed ha invitato i ricorrenti a presentarne altro entro il termine di 48 ore, sotto pena di rikusazione automatica della lista per il decorso infruttuoso del termine assegnato;

-2) della deliberazione del 30.10.93, con la quale la Commissione ha confermato la precedente deliberazione, per la mancata sostituzione del simbolo, rikusando la Lista "FASCIMO E LIBERTA".

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria prodotta dell'Avvocatura dello Stato per la Commissione Elettorale intimata;

Vista la documentazione tutta in atti;

Vista l'ordinanza n.1228 del 9 novembre 1993 di accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Relatore il Consigliere Nicolò Monteleone;



Uditi alla pubblica udienza del 6 dicembre 1993 l'Avv. Carlo Lo Cicero per i ricorrenti e l'Avv. dello Stato Rosalingela Maira per la Commissione Elettorale intimata; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso depositato il 2 novembre 1993, i sigg. Pisano Giorgio e Valle Ettore hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva e col favore delle spese, e deducendo il seguente, articolato, motivo di gravame:

-Violazione e falsa applicazione dell'art.18 -del D.P.R.S. 20 agosto 1960, n.3 - Eccesso di potere per difetto di potere della Commissione elettorale circoscrizionale di Palermo, per falsa rappresentazione della realtà, per sviamento ed abuso di potere.

Con ampia argomentazione, i ricorrenti sostengono, in buona sostanza, che illegittimamente la predetta Commissione ha ricusato il contrassegno (Fascismo e Libertà), stante che tale compito non rientra fra quelli tassativamente elencati dal citato art.18; nè la



Commissione stessa poteva fare valutazioni di ordine politico circa. Il contrassegno, poi, non è confondibile con quello a suo tempo usato come simbolo (peraltro, diverso) della Repubblica Sociale Italiana, che ormai non esiste più, né esiste al suo posto una compagine politica legittimata all'uso del contrassegno.

Fissata l'udienza di discussione e nominato il relatore con decreto presidenziale n.230 del 2 novembre 1993, il ricorso è stato notificato il 3 novembre 1993 e depositato in Segreteria, con la prova delle avvenute notificazioni, il giorno successivo.

Con ordinanza n.1228 del 9 novembre 1993, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi per la Commissione elettorale circoscrizionale di Palermo, con memoria del 26 novembre 1993, ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso, contestandone, nel merito, la fondatezza e chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 6 dicembre 1993 i patroni delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi ed il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO



In via preliminare, vanno disattese le eccezioni sollevate dall'Avvocatura dello Stato.

Non sussiste, invero, la dedotta inammissibilità del ricorso, in quanto, \_\_\_\_\_

per giurisprudenza pacifica (fra le tante, Cons. Stato - Sez.IV- 8 giugno 1992 n.590), l'irritualità della notificazione del ricorso perchè non effettuata, nelle controversie contro le Amministrazioni dello Stato, presso l'Avvocatura dello Stato come prescrive l'art.10 della legge 3 aprile 1979, n.103, è sanata dalla costituzione in giudizio della medesima Avvocatura, essendo la costituzione stessa dimostrazione da parte della P.A. di essere in grado, per fatto volontario, di esercitare il diritto di difesa.

Il ricorso non può, poi, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che, in virtù della sospensiva accordata da questo tribunale con ordinanza n.1228 del 9 novembre 1993, il movimento rappresentato dai ricorrenti ha partecipato alla competizione elettorale e con i voti attribuiti ai propri candidati (ancorchè non eletti) ha in qualche modo inciso sui risultati generali della votazione.

Nel merito, il ricorso si appalesa fondato.



*[Handwritten signature]*

Ed invero, come dedotto con l'unico, articolato, motivo di gravame, il provvedimento di esclusione non sembra riconducibile all'ipotesi normativa, nello stesso richiamata, di cui all'art. 18 lettera c) D.P.Reg. Sic. 20.8.1960, n. 3 e successive modificazioni, essendo i simboli cui la disposizione fa riferimento quelli di "altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nonché quelli notoriamente usati da partiti o rappresentanti politici che non siano depositati da persona munita di mandato"...., laddove la Commissione intimata indica, come contrassegno confondibile con quello della lista presentata dal Movimento politico ricorrente, il "simbolo della Repubblica Sociale Italiana", che non rientra, all'evidenza, nella previsione legislativa sopra citata.

Nè sembra sussistere, nella specie, l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 5 della L. 20.8.1952 n. 645, alla stregua dell'ampia documentazione, prodotta dalla parte ricorrente, da cui risulta che la competente Autorità giudiziaria (penale) ha ripetutamente escluso la sussistenza di detta ipotesi.

Assorbito quant'altro, il ricorso va quindi accolto e, per l'effetto, i provvedimenti impugnati vanno annullati.



In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, in camera di consiglio, addì 6 dicembre 1993, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Giorgio Giallombardo, Presidente;

Nicolò Monteleone, Consigliere *estensore*;

Carlo Modica, Referendario.



*Carlo Modica*

*Nicolò Monteleone - estensore*  
*Giorgio Giallombardo - segretario*

Publicata, nei modi di legge, all'Udienza del 6.12.1993

IL Segretario

Depositata in Segreteria il 18 DIC. 1993

IL SEGRETARIO

*Peusa*

- JURIS DATA - Giurisprudenza:

Ricerca: FASCIO ELEZIONI\*

archivio selezionato: MASSIME FINO 1995,1996,1997,1998

Documento: 1 di 1

ELEZIONI

Reati elettorali

\*

LS 20 giugno 1952 n. 645

\*

1.

Il simbolo del fascio romano, che nella Roma repubblicana e' stato adottato per designare uno Stato non oligarchico, ne' aristocratico, ma retto dalla volonta' popolare, e' stato adottato anche dalla Repubblica francese e dalla Repubblica Romana mazziniana, sicche' anche se esso richiama alla memoria il regime fascista, non puo' di per se' assumere il significato di una volonta' di ricostituzione del regime fascista, reato previsto dalla l. 20 giugno 1952 n. 645; pertanto, l'emblema del fascio romano diversificato nella forma della scure e nella sua posizione rispetto alle verghe e disgiunto dalla parola "Fascista", si puo' considerare ammissibile come contrassegno ai fini delle leggi elettorali.

\*

Consiglio Stato sez. I, 23 febbraio 1994, n. 173

\*

Min. int.

\*

Cons. Stato 1995,I,1469

ESCRITTO SENLENZA

TAR LAZIO

- JURIS DATA - Giurisprudenza:

Ricerca: FASCISMO CONTRASSEGNO

archivio selezionato: MASSIME FINO 1995, 1996, 1997, 1998  
Documento: 1 di 1

ELEZIONI

Elezioni amministrative

\*

Esce da i limiti previsti dagli art. 30 e 33 d.P.R. n. 570 del 1960 la commissione elettorale circondariale che ribadisce l'esclusione di una lista dalle elezioni per il sindaco ed il consiglio comunale pur dopo che il movimento politico interessato ha eliminato dal contrassegno il sostantivo "fascismo".

\*

T.A.R. Lazio sez. II, 24 gennaio 1994, n. 66

\*

Pisano' e altro

c. Comm. elett. circondariale Roma

\*

TORO ann. 1994, 1559 (s.m.)